RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

ANTIRICICLAGGIO

di ANDREA BONGI

# Tutto pronto per l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito fiscale

*Grazie alla definizione normativa delle analisi di rischio fiscale l'Amministrazione Finanziaria potrà contare su un nuovo alleato nella lotta all'evasione e nelle attività di compliance fiscale.*

La definizione normativa delle **attività di analisi del rischio fiscale** è contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo sul **procedimento accertativo,** approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.
Con tale termine si intende un processo, costituito da una o più fasi, finalizzato a massimizzare l'efficacia delle **attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale,** alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria.
Grazie alle attività di analisi di rischio, sarà inoltre possibile massimizzare anche l'efficacia e l'efficienza delle azioni di stimolo all'adempimento spontaneo dei contribuenti (la c.d. ***"compliance").***
Questi processi si baseranno su modelli e tecniche di analisi deterministica o probabilistica, utilizzando e interconnettendo fra loro i dati e le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria o nelle altre banche dati pubbliche alle quali può accedere l'Amministrazione Finanziaria.
Il tutto deve avvenire, però, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati personali.

La **regolamentazione normativa delle analisi del rischio** costituisce dunque la premessa operativa per l'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale nelle attività di selezione dei contribuenti da sottoporre a veri e propri controlli o alle attività di stimolo all'adempimento.
Il primo passo sarà **definire i rischi fiscali** da intercettare. In seguito, dopo aver definito i criteri di selezione dei contribuenti, si potrà **far lavorare gli algoritmi ottenendo** come risultato del processo, **liste di contribuenti** che sono risultati, più o meno positivi, alla possibilità di mettere in atto i comportamenti che sono stati definiti come **fiscalmente a rischio.**
Anche le basi e i presupposti delle analisi di rischio vengono puntualmente definiti nella nuova disposizione in commento.
In particolare, il rischio fiscale è definito come il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.
Con il termine ***"criterio selettivo"*** deve invece intendersi la identificazione e la tipizzazione di una condotta, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale. Con il termine **indicatore di rischio desunto o derivato** si deve invece intendere il risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi.

Com'è noto la definizione e il potenziamento delle attività di analisi del rischio in materia fiscale sono in linea con gli **obiettivi** valorizzati dal nostro Paese nell'ambito del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).**
È in tale contesto che il nostro Paese si è impegnato a **ridurre il *taxgap*** attraverso il potenziamento dei controlli fiscali proprio attraverso selezioni più mirate dei contribuenti a maggiore rischio di evasione, rese possibili **dall'applicazione di strumenti di *data analysis* più avanzati e dall'interoperabilità delle banche dati a disposizione del Fisco.** Tutto pronto, dunque, per passare dalle parole ai fatti e sperimentare sul campo queste nuove tecniche digitali avanzate nel contrasto all'evasione e nello stimolo all'adempimento. Per i contribuenti a maggior rischio fiscale il messaggio è dunque chiaro e forte.

PRODOTTO EDITORIALE
Ratio Società e Impresa
Mensile dedicato alle società e imprese: fisco, gestione, diritto.
SCOPRI L'ABBONAMENTO


Riproduzione vietata - venerdì 02 febbraio 2024